

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2918

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI,
BEVILACQUA, GABURRO e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2004

Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

ONOREVOLI SENATORI. – Nella XIII legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, l'allora relatore in Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, senatore Biscardi, presentò un emendamento volto ad assicurare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, un contributo pari a 2 miliardi di lire per l'anno 2000 e a 3 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002. Si trattava peraltro di norma già contenuta nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia di istruzione (atto Camera n. 6560 della XIII legislatura), il cui destino era tuttavia incerto, sì da far ritenere preferibile un inserimento nell'ambito del decreto-legge. Sull'emendamento, espressero all'epoca parere favorevole a nome dei rispettivi Gruppi sia il sena-

tore Brignone che il senatore Bevilacqua già componenti della 7^a Commissione nella XIII legislatura. La norma fu pertanto approvata in Commissione e confermata nelle successive fasi procedurali dell'esame parlamentare, sì da divenire il comma *2-bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 240, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306.

Concluso il triennio di riferimento della norma, le difficoltà finanziarie delle Accademie di belle arti non statali si sono tuttavia riacutizzate.

Si ritiene pertanto necessario predisporre un rifinanziamento, quanto meno per il triennio 2004-2006. A tal fine, si è predisposto il presente disegno di legge, la cui copertura finanziaria è stata posta, per il 2004, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e, per il 2005 e il 2006, a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

